



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

ATTO UNILATERALE – ART.40,COMMA 3 TER, D.LGS.N. 165/01 - CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA.

II DIRETTORE GENERALE

Con riferimento alle problematiche emerse in merito all'applicazione dell'Atto Unilaterale del 30 marzo 2017 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO del personale del comparto scuola (sottoscritto in via definitiva in data 11 maggio 2017, dopo l'esito positivo del controllo preventivo previsto dall' art. 5 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 123/2011) al fine di garantire che gli Uffici di ambito territoriale operino con modalità uniformi, evitando disparità di trattamento da provincia a provincia, sentite le Organizzazioni sindacali regionali, si fa seguito a quanto disposto con provvedimento prot.n.22075 del 14/11/2017.

Personale aspirante ai permessi per il diritto allo studio per il conseguimento dei 24 CFU/CFA .

Come noto, in considerazione

- del riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, operato dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto (art. 5), tra i requisiti per l'accesso al reclutamento ordinario dei docenti, il possesso di 24 crediti formativi universitari e accademici (24 CFU/CFA);
- e del D.M. 10 agosto 2017 n. 616 che ha stabilito i settori disciplinari, gli obiettivi formativi e le modalità di acquisizione dei 24 CFU/CFA previsti per l'accesso al ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado;

all' art. 5 , comma 1 del citato Atto Unilaterale, è stato inserito al punto 3) dopo la frase "corsi finalizzati al conseguimento del titolo", dopo il punto e virgola, il periodo "corsi finalizzati al conseguimento dei 24 CFU/CFA utili per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado".

Nelle more dell'effettiva iscrizione alle attività formative per il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari e accademici (24 CFU/CFA) - limitatamente ai permessi per l'anno solare 2018 - vista la portata dell'innovazione normativa operata dal legislatore - con il citato provvedimento prot.n.22075 del 14/11/2017, sono stati disposti:

- la proroga al 12 dicembre del termine previsto dall'Atto Unilaterale vigente (15 novembre di ogni anno) per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti alla partecipazione alle attività formative per il conseguimento dei 24 CFU/CFA;
- l'accoglimento con riserva delle istanze eventualmente pervenute dai docenti interessati, rinviando a successive indicazioni la definizione del termine ultimo per lo scioglimento di detta riserva.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Alla data odierna è stato verificato che sono ormai in via di conclusione le procedure di iscrizione da parte dei candidati ammessi alla frequenza delle attività formative per il conseguimento dei 24 CFU/CFA attivate in Emilia - Romagna.

Pertanto, considerato che:

- si rende necessario avviare a conclusione la procedura di assegnazione dei permessi per il diritto allo studio per consentire il pieno godimento del beneficio agli aventi diritto;
- appare opportuno garantire uniformi modalità operative tra gli Uffici di ambito territoriale dell'Emilia Romagna ed evitare ogni possibile disparità di trattamento tra il personale in servizio nelle varie province della regione

DISPONE

1. per il personale che, trovandosi in posizione utile in relazione al contingente assegnato, comprovi agli Uffici di Ambito territoriale delle rispettive province di appartenenza l'iscrizione alle attività formative per le quali vengono richiesti i permessi di cui trattasi, la riserva potrà essere sciolta positivamente entro la data del 12 febbraio 2018;
2. in caso di non iscrizione alle attività formative per il conseguimento dei 24 CFU/CFA, entro la medesima data del 12 febbraio 2018, si procederà allo scioglimento negativo della riserva, con contestuale scorrimento della graduatoria.

Si ribadisce che tutte le procedure di cui sopra dovranno essere esperite a condizione che i tempi siano compatibili con la regolare procedura di assegnazione dei permessi e che esse non dovranno in alcun caso compromettere posizioni già consolidate in capo ad eventuali controinteressati sul territorio provinciale di pertinenza.

II DIRETTORE GENERALE

Stefano Versari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)